

Allegato B alla delibera n. 481/19/CONS

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA DELIBERA N. 348/19/CONS DEL LIVELLO MINIMO DI TAKE UP DEI SERVIZI DI ACCESSO A BANDA LARGA ULTRAVELOCE FORNITI SU RETI AD ALTISSIMA CAPACITÀ (VHC) ATTESO NEL 2020 E DELLE MODALITÀ DI VERIFICA DEI PREZZI DEI SERVIZI VULA DI TIM OFFERTI NEI COMUNI CONTENDIBILI, NONCHÉ DEFINIZIONE DELLE OFFERTE FLAGSHIP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 giugno 2010, intitolata *“Un'agenda digitale europea”* (COM(2010) 245 final2);

VISTA la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 14 settembre 2016 concernente *la connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea*, di seguito denominata *Comunicazione sulla Gigabit Society* (COM (2016) 587 final);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il *“Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante *“Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*.

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	11
1.1. L'analisi di mercato.....	11
1.2. Ambito di applicazione del presente procedimento.....	13
1.3. Le indicazioni dell'Unione Europea: visione e obiettivi della connettività Internet del futuro nel mercato unico digitale.....	14
2. VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ.....	17
2.1. Livello minimo atteso, per l'anno 2020, di <i>take up</i> da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC).....	17
2.2. Definizione delle offerte <i>flagship</i> e valutazione del relativo impatto sulla diffusione dei servizi a banda larga ultraveloce	26
2.3. Modalità di verifica dei prezzi dei servizi VULA.....	27

1. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

1.1. L'analisi di mercato

1. Con la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, l'Autorità ha adottato il provvedimento finale di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice.

2. Con la delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha identificato i seguenti mercati rilevanti:

- a) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a) relativo al Comune di Milano;
- b) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a) relativo al Resto d'Italia;
- c) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b) relativo al Comune di Milano;
- d) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b) relativo al Resto d'Italia.

3. La delibera n. 348/19/CONS ha inoltre disposto che:

- a) nei mercati 3a e 3b relativi al Comune di Milano (lettere a e c del punto precedente) sussistono condizioni di concorrenza effettiva e pertanto, sono revocati gli obblighi precedentemente imposti in capo a TIM dalla delibera n. 623/15/CONS;
- b) nei mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia (lettere b e d del punto precedente) non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e TIM è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

4. Ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha imposto quindi in capo a TIM, nei mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia, gli obblighi regolamentari di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice¹, prevedendo tuttavia una differenziazione geografica della regolamentazione relativa al controllo dei prezzi nei Comuni individuati come maggiormente contendibili².

¹ Si tratta degli obblighi regolamentari di: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete (art. 49 del Codice); trasparenza (art. 46 del Codice); non discriminazione (art. 47 del Codice); separazione contabile (art. 48 del Codice); controllo dei prezzi e contabilità dei costi (art. 50 del Codice).

² L'Autorità ha individuato 26 *Comuni contendibili* per il primo anno di validità della delibera n. 348/19/CONS – la cui lista è riportata nella tabella 15 del Documento III di tale delibera. Tale lista sarà aggiornata ogni dodici mesi

5. Di seguito sono richiamate le singole misure adottate dalla delibera n. 348/19/CONS, rilevanti ai fini del presente procedimento.

Differenziazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati 3a e 3b del Resto d'Italia (art. 17, delibera n. 348/19/CONS)

6. Con la delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha introdotto una differenziazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi, rimuovendo solo nei Comuni identificati come *contendibili* l'obbligo di applicazione del criterio dell'orientamento al costo per la definizione dei prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi inclusi nel mercato 3b, quindi, dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream*) venduti su rete in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB).

7. Per contro, i prezzi dei servizi del mercato 3a venduti nei *Comuni contendibili*, come anche nel Resto d'Italia, sono fissati dall'Autorità sulla base del criterio dell'orientamento al costo attraverso l'applicazione del modello BULRIC di cui all'Annesso 1 al Documento V della delibera n. 348/19/CONS.

8. Tuttavia, con specifico riferimento ai servizi VULA (inclusi nel mercato 3a), con la delibera n. 348/19/CONS, all'art. 17, comma 6, l'Autorità ha previsto che TIM possa beneficiare, a partire dall'anno 2021, di una certa flessibilità nella definizione dei prezzi di tali servizi venduti nei Comuni contendibili, purché l'Autorità verifichi la presenza delle seguenti circostanze: i) la presenza di adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e ii) il raggiungimento, nel 2020, del prestabilito livello di adozione (*take up*) da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale.

9. L'articolo 17, comma 7, della delibera n. 348/19/CONS prevede poi che l'Autorità definisca, con apposito provvedimento, i livelli minimi attesi di *take up* di cui al precedente comma 6 in linea con gli obiettivi stabiliti nella Comunicazione della Commissione sulla *Gigabit Society*, nonché le modalità di verifica del prezzo dei servizi VULA che TIM potrà proporre nei *Comuni Contendibili*, a far data dal 1° gennaio 2021, qualora l'Autorità abbia verificato la sussistenza delle suddette condizioni di mercato (adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce, nell'anno 2020).

10. Per le motivazioni che sono alla base dell'adozione da parte dell'Autorità di tale misura regolatoria, si rimanda al punto 94 della delibera n. 348/19/CONS nonché ai punti 362 e 363 dell'Allegato A di tale delibera. Di seguito si illustra l'ambito di applicazione del presente procedimento istruttorio.

Le offerte flagship e il relativo impatto sulla diffusione dei servizi a banda larga ultraveloce

11. Ai fini della valutazione del grado di dinamicità del mercato e, dunque, dell'elaborazione di corrette stime sul futuro livello di *take up* che siano anche

incentivanti per la diffusione dei servizi a banda larga ultraveloce, le cosiddette offerte di punta (o “*flagship*”) rivestono una notevole rilevanza.

12. L’Autorità ha definito, nell’Art. 1, lett. cccc della delibera n. 348/19/CONS, le offerte *flagship* come le tipologie di offerte dell’operatore SMP che si basano su un’architettura di rete in fibra (FTTH) o mista rame-fibra (FTTC) e che consentono di attivare profili di velocità massima di *download* almeno pari a 100Mbps.

13. Proprio in ragione della particolare importanza che tali offerte rivestono nel processo di migrazione verso i servizi a banda larga ultraveloce, l’Autorità, nella delibera n. 348/19/CONS, ha rimosso l’obbligo di comunicazione preventiva per tali tipologie di offerta ai fini del *test* di prezzo che sarà effettuato dunque non più *ex ante* ma solo *ex post*.³ Tale misura è volta ad incentivare l’operatore SMP a promuovere il *take up* di accessi a velocità superiore a 100 Mbps e, di conseguenza, gli investimenti in reti a banda larga ultraveloce, velocizzando il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale.

14. L’Autorità ha specificato nella delibera n. 348/19/CONS che le offerte *flagship* saranno *definite preventivamente e valutate dall’Autorità al fine di garantire condizioni di replicabilità delle offerte nel mercato retail da parte degli operatori che utilizzano le infrastrutture dell’operatore SMP prevedendo, in caso di mancato superamento del test, adeguate azioni amministrative o, ove applicabile, meccanismi di correzione dei prezzi all’ingrosso, laddove giustificati*⁴.

1.2. Ambito di applicazione del presente procedimento

15. Con il presente procedimento l’Autorità intende determinare, ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, della delibera n. 348/19/CONS:

- a) il livello minimo atteso, per l’anno 2020, di *take up* da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale;
- b) le modalità di verifica dei prezzi dei servizi VULA che TIM potrà proporre a partire dall’anno 2021 nei *Comuni contendibili* qualora l’Autorità abbia verificato la sussistenza, nell’anno 2020, delle suddette due condizioni di mercato (adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a ed i prestabiliti livelli di *take up* di cui al precedente punto a) da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce).

16. Con specifico riferimento all’individuazione dei livelli attesi di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC, le valutazioni sono svolte

³ TIM, infatti, è tenuta a comunicare l’offerta all’Autorità contestualmente al suo lancio commerciale e l’Autorità svolgerà il *test* di replicabilità.

⁴ Cfr. Ritenuto a pag. 78 della delibera n. 348/19/CONS.

tenendo conto del livello attuale di diffusione di tali servizi risultante dalle ultime rilevazioni dell'Autorità e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 17 della delibera n. 348/19/CONS, degli obiettivi stabiliti nella Comunicazione della Commissione europea sulla *Gigabit Society*.

17. Con riferimento, invece, alla definizione delle modalità di verifica dei prezzi dei servizi VULA, come evidenziato nel Documento V della delibera n. 348/19/CONS, con il presente provvedimento, l'Autorità definirà: i) le procedure di verifica del raggiungimento delle condizioni necessarie per l'applicazione, da parte di TIM, della flessibilità del *pricing* dei servizi VULA; ii) la natura e la dimensione di tale flessibilità e iii) le modalità di comunicazione preventiva all'Autorità, da parte di TIM, e della relativa approvazione.

18. L'Autorità ritiene, infine, con il presente procedimento, acquisire elementi dal mercato ai fini della definizione preventiva delle offerte *flagship*, consentendo a TIM, ai sensi dell'art. 42 della delibera n. 348/19/CONS, di beneficiare della rimozione dell'obbligo di comunicazione preventiva per tali tipologie di offerta ai fini del *test* di prezzo, che sarà effettuato dunque non più *ex ante* ma solo *ex post*. Tale misura è funzionale, anche alla luce degli obiettivi fissati in questo provvedimento e di seguito illustrati, ad incentivare l'operatore SMP a promuovere il *take up* di accessi a velocità superiore a 100 Mbps e, di conseguenza, gli investimenti in reti a banda larga ultraveloce, velocizzando il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

1.3. Le indicazioni dell'Unione Europea: visione e obiettivi della connettività Internet del futuro nel mercato unico digitale

19. Nel 2010 l'Agenda digitale europea ha definito, tra gli obiettivi per la connettività da raggiungere entro il 2020, oltre ad un obiettivo di copertura universale della banda larga veloce (pari o superiore a 30 Mbps), anche un *target* di utilizzo della *banda larga ultraveloce*, ossia la contrattualizzazione di abbonamenti per servizi con velocità superiore a 100 Mbps da parte di almeno il 50% delle famiglie europee.⁵ Gli obiettivi di connettività fissati nel 2010 restano validi fino al 2020. Tuttavia, al fine di armonizzare l'orizzonte temporale per gli investimenti infrastrutturali e gli sviluppi tecnologici con le esigenze future, la Commissione ha fissato obiettivi complementari più a lungo termine, che “*fungeranno da parametro di riferimento misurabile e realizzabile*

⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 giugno 2010, intitolata “*Un'agenda digitale europea*” (COM(2010) 245 final2).

per i decisori nel settore pubblico e in quello privato, riprendendo e stimolando gli investimenti di rete esistenti fino al 2025 e oltre”⁶.

20. In particolare, nel settembre 2016, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sulla *Gigabit Society*, che individua una serie di iniziative per *“promuovere l’economia digitale e la competitività in Europa, incoraggiare le comunità a partecipare attivamente al mercato unico digitale e rispondere alle crescenti esigenze di connettività dei cittadini europei”*. La suddetta Comunicazione presenta la visione di una società dei *Gigabit* europea, nella quale la disponibilità e l’impiego di reti ad altissima capacità consentiranno l’utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digitale.

21. La Comunicazione è dunque incentrata sulla promozione dello sviluppo di *reti ad altissima capacità* (si veda la definizione richiamata di seguito) per supportare i servizi innovativi. In tale Comunicazione, la Commissione ha evidenziato come le reti ad altissima capacità siano necessarie per massimizzare il potenziale di crescita della nostra economia digitale europea, nonché a garantire la coesione territoriale, in modo che ogni cittadino in ogni comunità in tutta Europa partecipi al mercato unico digitale e ne tragga vantaggio.

22. Diventando le reti ad altissima capacità una necessità per la crescita, l’occupazione, la competitività e la coesione dell’Europa, la suddetta Comunicazione della Commissione stabilisce una serie di obiettivi per il dispiegamento di tali reti entro il 2025 allo scopo di definire con maggiore precisione le caratteristiche della connettività Internet europea del futuro.

23. Tra gli obiettivi strategici di connettività fissati per il 2025, la Commissione individua *“l’accesso per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali ed in quelle urbane, ad una connettività Internet che offra un downlink di almeno 100 Mbps, potenziabile a velocità Gigabit”⁷.*

24. La Comunicazione evidenzia altresì che *“l’analisi delle tendenze tecnologiche e della domanda indica che la fornitura di molti prodotti, servizi e applicazioni sarà*

⁶ Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 14 settembre 2016 concernente *la connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea*, di seguito denominata *Comunicazione sulla Gigabit Society* (COM(2016) 587 final), pag. 5.

⁷ Per connettività Gigabit si intende una connettività Internet simmetrica e conveniente in grado di offrire un *downlink* e un *uplink* di almeno 1 Gbps. Gli altri obiettivi al 2025 individuati nella Comunicazione sono i seguenti:

- connettività Gigabit per i principali motori socioeconomici (scuole, poli di trasporto e principali prestatori di servizi pubblici) e per le imprese ad alta intensità digitale;
- copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e su tutti i principali assi di trasporto terrestre.

sostenibile soltanto in presenza di reti di fibra ottica installate fino a un punto d'accesso fisso o senza fili situato in prossimità dell'utente finale"⁸.

25. In linea con gli obiettivi della Comunicazione sulla *Gigabit Society*, il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo (il nuovo Codice) adottato nel 2018, ha fissato, quale nuovo obiettivo della regolamentazione, quello di *“promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione”*⁹.

26. La rete ad altissima capacità (*Very High Capacity - VHC*) è definita all'articolo 2 comma 2 del nuovo Codice come *“rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Al considerando n. 13 del nuovo Codice è chiarito che, sulle reti fisse, le prestazioni VHC corrispondono “a quelle che possono essere ottenute da un'installazione in fibra ottica fino a un edificio pluriresidenziale, considerato come luogo servito”*¹⁰.

27. Il nuovo Codice non definisce dunque le reti VHC direttamente in termini di velocità trasmissiva raggiungibile; tuttavia si osserva che nel documento di accompagnamento (*Staff Working Document*) della Comunicazione della Commissione

⁸ Cfr. Comunicazione della Commissione europea COM(2016) 587 final, pag. 3.

⁹ Cfr. articolo 3, comma 2, lettera a), Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

¹⁰ Al considerando 13 della direttiva si specifica che *“I requisiti relativi alle capacità delle reti di comunicazione elettronica sono in costante aumento. Mentre in passato l'attenzione era incentrata soprattutto sull'aumento della larghezza di banda disponibile, complessivamente e per ogni singolo utente, oggi stanno diventando sempre più importanti altri parametri quali latenza, disponibilità e affidabilità. La soluzione attuale per soddisfare tale domanda consiste nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica all'utente e le future «reti ad altissima capacità» richiederanno parametri di prestazione equivalenti a quelli che è in grado di offrire una rete basata su elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito. Nel caso della connessione fissa, tali prestazioni corrispondono a quelle che possono essere ottenute da un'installazione in fibra ottica fino a un edificio pluriresidenziale, considerato come luogo servito. Nel caso della connessione senza fili, corrispondono a prestazioni analoghe a quelle che possono essere ottenute da un'installazione in fibra ottica fino a una stazione di base, considerata come luogo servito. Le differenze nell'esperienza degli utenti finali riconducibili alle diverse caratteristiche del mezzo attraverso il quale la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di stabilire se una rete senza fili può essere considerata avere prestazioni di rete analoghe. Conformemente al principio della neutralità tecnologica, non si dovrebbero escludere altre tecnologie e altri mezzi di trasmissione laddove le loro capacità presentino una corrispondenza con lo scenario di base descritto. Il dispiegamento di queste «reti ad altissima capacità» è probabile che potenzi ulteriormente la capacità delle reti e apra la strada al dispiegamento delle future generazioni di reti senza fili, basate su interfacce aeree e su un'architettura di rete più densa.”*

sulla Gigabit Society, le reti VHC sono definite come reti che garantiscono le migliori *performance* in termini di velocità (significativamente superiori ai 100 Mbps)¹¹.

28. Ai sensi dell'articolo 82 del nuovo Codice, entro il 21 dicembre 2020, il BERECA, consultate le parti interessate ed in stretta collaborazione con la Commissione, formulerà delle linee guida sui criteri che una rete deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità, in particolare in termini di larghezza di banda disponibile per *downlink/uplink*, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le Autorità nazionali di regolamentazione devono tenere nella massima considerazione tali Linee Guida che saranno poi aggiornate ad intervalli periodici.

29. Inoltre, la Commissione invita gli Stati membri a “riesaminare i progressi dei rispettivi piani nazionali per la banda larga e ad aggiornarli entro la fine del 2017, adottando come orizzonte temporale il 2025, in linea con gli obiettivi strategici istituiti nella presente Comunicazione e nel piano d'azione sul 5G”. In Italia, ancorché il piano non sia stato aggiornato, andrebbero perseguiti comunque gli obiettivi della Comunicazione.

2. VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

2.1. Livello minimo atteso, per l'anno 2020, di *take up* da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC)

30. Come riportato al par. 93 della delibera n. 348/19/CONS l'Autorità ha previsto che TIM possa eventualmente usufruire nei Comuni contendibili di un grado di flessibilità nella definizione dei prezzi VULA a partire dall'anno 2021, laddove l'Autorità riscontrasse, nel 2020, il consolidamento di un sufficiente livello di concorrenza nel mercato 3a all'ingrosso e il progressivo raggiungimento di significativi livelli di *take up* a livello nazionale dei servizi di accesso a banda ultralarga su reti ad altissima capacità (VHC). In particolare, tali livelli di *take up* andranno parametrati agli obiettivi europei dell'Agenda digitale e della Comunicazione della Commissione sulla *Gigabit Society* e misurati in relazione al rapporto tra le linee di accesso a banda ultralarga su reti ad altissima capacità (VHC) e il totale delle linee fisse *retail* a banda larga. La delibera indica esemplificativamente che, considerati gli obiettivi europei dell'Agenda digitale e della *Gigabit Society*, una soglia significativa di tale *take-up* potrebbe essere individuata nella misura del 20-25%. A tale fine, la delibera 348/19/CONS stabilisce che l'Autorità determina entro il 31/12/2019, con apposito provvedimento, il livello significativo di *take up* nel mercato *retail* da soddisfare nel 2020, per l'eventuale introduzione della flessibilità

¹¹ Cfr. Glossario dello *Staff Working Document*, pag. 55, della Comunicazione sulla *Gigabit Society*: “VHC - Very high-capacity networks are networks with best-in-class performance in terms of speed (i.e. significantly above 100”.

sopra descritta. Tale provvedimento identificherà anche le procedure di verifica del conseguimento delle condizioni necessarie per la flessibilità del *pricing*, la natura e la dimensione di tale flessibilità nonché le modalità di comunicazione preventiva di TIM per l'approvazione da parte dell'Autorità. Coerentemente, il comma 6 dell'art. 17 prevede che *“A far data dal 1° gennaio 2021, ove l'Autorità abbia verificato, con proprio provvedimento, la presenza di adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e il raggiungimento, nel 2020, del prestabilito livello di adozione (take up) da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda ultralarga forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee retail a banda larga a livello nazionale, TIM potrà comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di adozione, una proposta di prezzi VULA nelle aree competitive, la cui esecutività è condizionata all'approvazione da parte dell'Autorità”*. In base al successivo comma 7 *“L'Autorità definisce, con proprio provvedimento, entro il 31/12/2019, i livelli minimi attesi di take up di cui al comma 6 in linea con gli obiettivi stabiliti nella Comunicazione della Commissione sulla Gigabit Society, nonché le modalità di verifica del prezzo”*.

31. Con il presente provvedimento l'Autorità, quindi, intende fissare un livello minimo atteso di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC per l'anno 2020, calcolato sul totale accessi *retail* a banda larga, in conformità a quanto stabilito dalla delibera n. 348/19/CONS. Ciò premesso, prima di fissare il suddetto livello di soglia nei prossimi paragrafi si svolgono alcune preliminari considerazioni di contesto.

32. Nell'ultima delibera di analisi di mercato e nel Rapporto DESI 2019¹² si è evidenziato che l'Italia, sebbene negli ultimi anni abbia registrato un significativo incremento del tasso di copertura delle reti a banda larga veloce (NGA - 30 Mbps e oltre)¹³, risulta ancora in ritardo nel *roll-out* delle reti a banda larga ultraveloce (100 Mbps e oltre).¹⁴

33. In relazione al tasso di copertura delle reti a banda larga veloce (NGA), come illustrato nella tabella seguente, a fine 2018, il 90% delle famiglie italiane era nelle condizioni di attivare un collegamento sopra i 30Mbps, a fronte di una media europea dell'83%.

¹² Le relazioni DESI (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) sono lo strumento mediante cui la Commissione Europea monitora la competitività digitale degli Stati membri dal 2015.

¹³ Cfr. Rapporto DESI, Italia, p. 5.

¹⁴ Relativamente ai servizi a banda larga ultraveloce, nel Rapporto DESI la Commissione ha utilizzato dati relativi a connessioni di 100 Mbps e oltre. Cfr. pag 5 (*“Per quanto riguarda invece la banda larga ultraveloce (100 Mbps e oltre) l'Italia appare ancora in ritardo [...]”*).

Tabella 1 – Copertura NGA in Italia e confronto con media europea

Copertura NGA (famiglie)	2014	2015	2016	2017	2018
IT	24%	46%	72%	87%	90%
EU	68%	71%	76%	80%	83%

Fonte: Commissione Europea - Rapporto DESI 2019

34. Tuttavia, come rilevato dal *Rapporto DESI* del 2019, in Italia la percentuale di copertura delle famiglie tramite reti a banda larga ultraveloce è ancora attestata a livelli piuttosto bassi, essendo pari al 24%, in confronto a una media europea del 60%.

35. Analogamente, in termini di *take up* dei servizi a banda larga veloce (≥ 30 Mbps) ed ultraveloce (≥ 100 Mbps), anche se le percentuali di utilizzo sono leggermente aumentate, l'Italia risulta ancora in ritardo rispetto alla media europea, come illustrato nella tabella 2. In particolare, già nell'analisi di mercato si era rilevato come, nell'anno 2018, ad una elevata copertura delle famiglie con reti di accesso a banda larga veloce - NGA (come visto pari al 90% in termini di famiglie, superiore alla media UE), l'Italia registrava, come rilevato anche dall'ultimo *Rapporto DESI*, un tasso di diffusione di servizi banda larga veloce pari al 24% delle famiglie, a fronte di una media europea del 41% ed un tasso di diffusione di servizi banda larga ultraveloce del 9% delle famiglie, contro una media europea del 20%¹⁵.

Tabella 2 – Take up dei servizi a banda larga veloce ed ultraveloce (anno 2018)

Take up (% famiglie)	IT	EU
Servizi banda larga veloce (≥ 30 Mbps)	24%	41%
Servizi banda larga ultraveloce (≥ 100 Mbps)	9%	20%

Fonte: Commissione Europea – Rapporto DESI 2019

36. Ciò premesso, come precedentemente illustrato, la delibera n. 348/19/CONS richiede all'Autorità di stabilire un livello di *take up* – atteso nell'anno 2020 – dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale.

37. Ai fini di questo procedimento, l'Autorità ritiene che le reti VHC debbano essere quelle corrispondenti alla definizione di cui al precedente paragrafo 25, quindi

¹⁵ Cfr. punto 69 della delibera n. 348/19/CONS, pag. 27.

reti che garantiscono *performance* in termini di velocità significativamente superiori ai 100 Mbps, potenziabili al Gbit/s.

38. Alla luce di quanto sopra, per le elaborazioni successive relative ai servizi a banda larga ultraveloce l'Autorità ha considerato unicamente i dati relativi agli accessi da rete fissa di tipo FTTB/FTTH perché solo questa, al momento, appare corrispondere alla definizione di reti fisse ad altissima capacità (fibra fino all'edificio)¹⁶. Gli accessi FWA che assicurano prestazioni analoghe, seppur suscettibili di contribuire al *take up*, risultano al momento quantitativamente trascurabili. Si riportano, di seguito, alcuni dati sul *take up* attuale.

39. Dai dati dell'Osservatorio trimestrale dell'Autorità, come illustrato nella tabella seguente, risulta che, a fine giugno 2019, il *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce (> 100Mbps) su reti FTTH raggiunge il 4,2% delle famiglie, con un totale di 1,036 mln di linee attive FTTH su un totale di 24.611.766 famiglie¹⁷ (rispetto ad un valore di linee vendute al 2T 2018 pari a circa 695.300)¹⁸. Il corrispondente dato di *take up* calcolato sul numero di linee *retail* a banda larga a livello nazionale – come richiesto dalla delibera n. 348/19/CONS, all'articolo 17, comma 6 – a fine giugno 2019 è pari al 6% (rapportato a un numero di linee a banda larga pari a 17.160.112). Di seguito si riporta l'evoluzione del *take up* degli accessi a banda larga ultraveloce.

Tabella 3 – Andamento del livello di *take up* degli accessi FTTH

<i>Take up</i> degli accessi FTTH	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19
<i>Take up</i> sul n. di famiglie	2,8%	3,1%	3,5%	3,9%	4,2%
<i>Take up</i> sul n. di accessi a banda larga <i>retail</i>	4,1%	4,5%	5,1%	5,6%	6,0%

Fonte: Osservatorio AGCOM e dati ISTAT

¹⁶ Nel seguito del documento, al fine di semplificare l'esposizione, con il termine FTTH ci si riferirà implicitamente anche agli accessi FTTB.

¹⁷ Fonte: ultima rilevazione Istat per quanto riguarda il numero di famiglie; invece, per il numero di accessi a banda larga ultraveloce (≥ 100 Mbps), si è considerato il dato rilevato dall'Osservatorio trimestrale sulle comunicazioni n. 3/2019.

¹⁸ Si noti che l'Autorità ha aggiornato i dati dell'Osservatorio delle comunicazioni elettroniche relativi alla ripartizione del numero di accessi a banda larga venduti per classi di velocità. In particolare, sono stati aggiornati i dati a partire dal 2 trimestre 2018, per tener conto dei dati aggiornati di alcuni operatori al fine di adeguarsi alle indicazioni relative alla modalità di rilevazione dei dati fornite dal COCOM (classificazione degli accessi venduti dagli operatori in termini di velocità commercializzata e non effettiva). I dati aggiornati sono pubblicati nell'Osservatorio n. 4/2019 e riguardano la ripartizione del numero di accessi a banda larga venduti per classi di velocità a partire dal secondo trimestre 2018.

40. In particolare, una volta illustrato l'andamento storico degli accessi FTTH, l'Autorità intende fissare il livello minimo di *take up* atteso nel 2020 (30 dicembre 2020) al fine di poter adottare il provvedimento di cui all'articolo 17, comma 6¹⁹.

41. In considerazione del breve arco temporale di riferimento oggetto di previsione, l'Autorità fissa il livello atteso di *take up* osservando l'andamento storico dei dati trimestrali rilevati dall'Osservatorio delle comunicazioni dell'Autorità a partire dal secondo trimestre 2018 ed aggiornati fino al 2° trimestre 2019. I dati precedenti all'anno 2018 non sono ritenuti indicativi ai fini della presente previsione, in quanto come rilevato dall'analisi di mercato²⁰, solo a partire dal 2018 gli investimenti dei principali operatori si sono focalizzati nello sviluppo di infrastrutture di tipo FTTH e, quindi, in precedenza il livello di copertura delle reti a banda larga ultraveloce su reti VHC e, conseguentemente, dei relativi servizi di accesso erano molto basse e poco significative ai fini della presente analisi.

42. Per definire il valore atteso del *take up* l'Autorità ha, in primo luogo, effettuato una stima del livello di *take up* che ci si potrebbe aspettare estrapolando, in modo lineare, l'andamento storico 2018-2019 fino alla fine del 2020. Sulla base di una crescita di tipo lineare, sia del numero di accessi FTTH sia del numero totale di accessi a banda larga *retail*, è possibile ipotizzare, a fine 2020, un *take up* del 9%, inteso come rapporto tra numero di servizi FTTH e numero di accessi a banda larga attivati alla fine del 2020. La tabella sottostante riporta il numero di accessi FTTH e di accessi a banda larga desunti dall'osservatorio dell'Autorità e stimati (indicati con *) con campionamento trimestrale.

Tabella 4 – Numero di accessi FTTH ed a banda larga *retail* (2T18-2T20 – migliaia)

	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19*	4T19*	1T20*	2T20*	3T20*	4T20*
n. accessi FTTH	695	771	865	963	1.036	1.128	1.216	1.304	1.391	1.479	1.567
n. accessi banda larga <i>retail</i>	16.870	16.994	17.069	17.044	17.160	17.217	17.281	17.344	17.407	17.470	17.534

Fonte: Osservatorio AGCOM

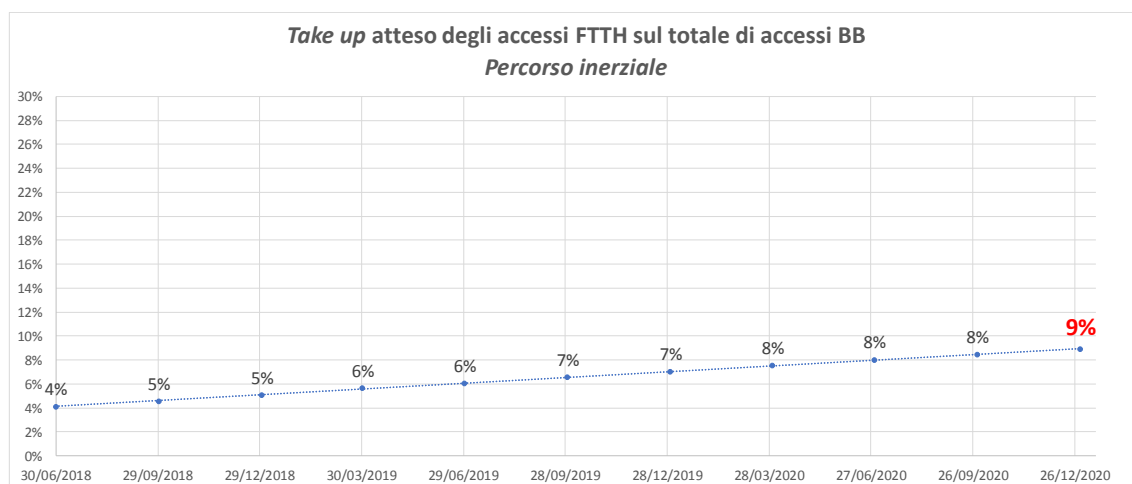
43. La figura seguente riporta l'andamento del rapporto percentuale, sia storico che estrapolato linearmente, tra accessi FTTH ed accessi a banda larga complessivi. In particolare, come detto, si stima che, laddove la crescita del *take up* seguisse un andamento lineare, alla fine del 2020 il *take up* dei servizi di accesso a banda larga su reti

¹⁹ Si tratta del provvedimento di verifica delle due condizioni necessarie per l'introduzione della flessibilità dei prezzi VULA di TIM, ossia: i) la presenza di adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e ii) il raggiungimento, nel 2020, del livello di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC, definito nel presente provvedimento.

²⁰ Cfr. Documento I della delibera n. 348/19/CONS, paragrafo 1.3.

FTTH sul totale degli accessi a banda larga *retail* raggiungerebbe un livello di circa il 9% (corrispondente al 6,4% delle famiglie).

Figura 1 – Take up atteso dei servizi di accesso su reti FTTH, rapportato al totale delle linee a banda larga



44. Una volta stimato il valore di *take up* inerziale, cioè quello che si ottiene mediante un'estrapolazione lineare della serie storica, l'Autorità intende fissare il valore obiettivo che, laddove soddisfatto, consentirà a TIM di applicare prezzi VULA non orientati al costo nei *Comuni contendibili*.

45. La modalità utilizzata dall'Autorità per determinare il valore di *take up* obiettivo, riferito ai soli accessi da postazione fissa FTTH, è basata sull'individuazione di una relazione tra *take up* di accessi a banda larga ultraveloce su reti VHC e livello di copertura delle reti che li supportano, ossia, al momento, delle reti FTTH. La valutazione che segue si basa sull'ipotesi di una relazione funzionale tra *take up* di accessi FTTH ed investimenti infrastrutturali sottostanti, al tempo T, della seguente forma:

$$\text{take up accessi FTTH (T)} = k (T) * C (T)$$

dove per C si intende la copertura raggiunta al tempo T delle reti FTTH. La formula si basa sulla intuitiva osservazione che, fissata una certa copertura, il numero di accessi attivati risulta, in ogni periodo temporale, a questa proporzionale. Mediante tale equazione l'Autorità intende determinare, una volta fissato l'andamento del parametro k nel tempo, il valore di copertura atteso a fine 2020 e il corrispondente *take up*.

46. Con riferimento al parametro k è lecito attendersi un andamento che riflette, con un certo *lag* temporale, gli incrementi di copertura della rete di riferimento. In particolare, dato un livello di copertura, al passare del tempo il numero di accessi attivati aumenta per effetto della commercializzazione dell'offerta fino ad un valore massimo di saturazione che teoricamente sarà pari alla copertura, a quel momento, meno un parametro D (espresso in termini percentuali) rappresentativo di quella percentuale di utenti che non acquisiranno mai il servizio a banda ultraveloce nonostante la disponibilità

dello stesso. In termini matematici il *take up* massimo è pari a $C-D$. Al contempo, ad incrementi significativi di copertura in un breve arco temporale, il parametro k può ridursi per il tempo necessario alla domanda del mercato di migrare verso i nuovi servizi. Nel caso delle reti a banda larga, rame più fibra, ad oggi il rapporto tra il totale delle linee a banda larga e ultralarga (17.160.554) e il numero di famiglie coperte da qualunque tecnologia è 0,70. Questo ci induce a considerare che, orientativamente, il valore di k , pari a 0,70, assume la caratteristica di un valore, nel contesto nazionale, asintotico a cui tende una tecnologia ormai acquisita nel tessuto sociale. Di conseguenza, nel caso di una rete e tecnologia matura, il parametro D di cui al precedente paragrafo è pari a 0,3.

Sulla base dei dati di copertura delle reti FTTH al 2018 ed al 2019 (allo stato come detto precedentemente gli accessi FWA>100 Mbps, o comunque con caratteristiche assimilabili a reti VHC, risultano trascurabili; si considera, pertanto, anche trascurabile la relativa copertura), nonché di diffusione del servizio, è possibile stimare i seguenti valori del parametro k per il 2T 2018 e il 2T 2019:

$$k(2018) = 0,20$$

$$k(2019) = 0,24$$

Si osservano dei valori del coefficiente di diffusione del servizio a banda larga ultraveloce abbastanza bassi, trattandosi di una tecnologia in una fase iniziale di diffusione. Da questi due valori è possibile stimare, sulla base di una estrapolazione lineare, un valore atteso del coefficiente k a fine 2020 pari a 0,30 (*lag* temporale di 18 mesi). Tuttavia, l'Autorità ritiene che nel corso del 2020 vi potrà essere un'accelerazione del tasso di adozione di servizi a banda larga ultraveloce sia grazie alle politiche commerciali, da parte degli operatori di servizi di comunicazioni elettroniche, sia grazie agli incentivi alla domanda pubblici, a livello locale e nazionale. Trattandosi di una tecnologia non ancora matura è, comunque, plausibile attendersi un valore di k , seppur più elevato del valore linearmente estrapolato, ancora sensibilmente inferiore a 0,70. Pertanto, visti i valori del parametro k nel 2018 e 2019, come detto caratteristici di una tecnologia in un iniziale stato di diffusione, l'Autorità ritiene di poter assumere, ragionevolmente e prudenzialmente, per le reti a banda larga ultraveloce, un valore di k a fine 2020 con un incremento, rispetto alla crescita lineare, ottenuto come media tra il valore attuale, 0,24, e quello asintotico, a cui potrà tendere negli anni, pari a 0,70: nello specifico il valore stimato a fine 2020 è fissato pari a 0,53, ottenuto sommando a 0,3, valore stimato a fine 2020 con crescita lineare rispetto al trend storico, un incremento (accelerazione della domanda) pari a 0,23, ottenuto come $(0,70-0,24)/2$.

47. Stabilito il valore di k da applicare nel 2020, l'Autorità deve fissare, per applicare la formula su riportata, un ragionevole valore per la copertura con reti FTTH attesa nel 2020. A tale proposito, l'Autorità, al fine di fissare il valore obiettivo di copertura, determina in primo luogo il valore di copertura atteso a fine 2020 sulla base di una stima lineare, ossia ipotizzando lo stesso *trend* di crescita che si è avuto tra il 2018 (3.511.681 di famiglie) ed il 2019 (4.256.267 di famiglie). In tale semplificata ipotesi si otterrebbe un incremento, della copertura FTTH, di circa 1.117.000 famiglie in 18 mesi.

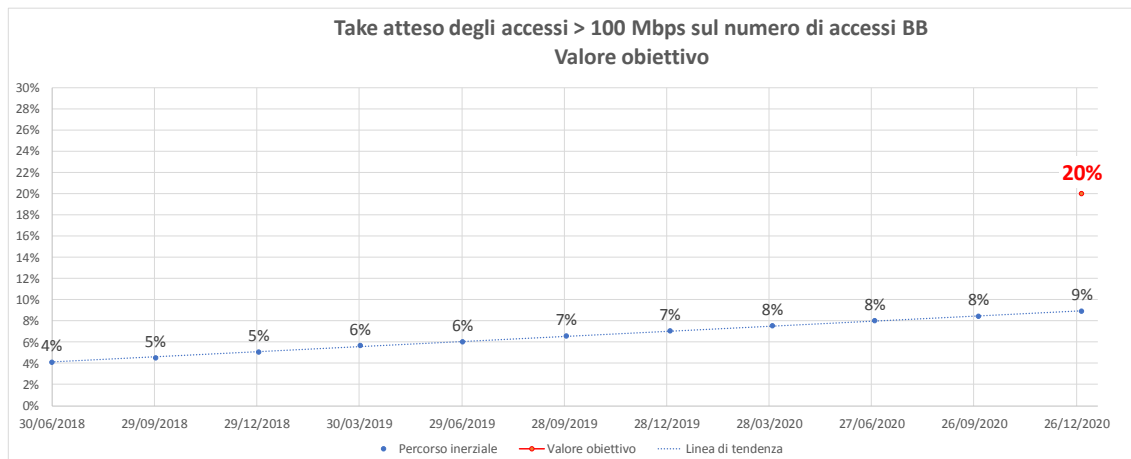
Ne consegue una copertura stimata, con tasso di crescita lineare, a fine 2020 pari a circa il 22% delle famiglie, corrispondente a 5.373.146 famiglie. Pertanto, sulla base di ipotesi di tasso lineare di crescita degli investimenti (parametro C) e della domanda (parametro k), il valore atteso del *take up* sarebbe pari a $0,30 \times 5.373.146 = 1.611.944$ che corrisponde ad un *take up* percentuale del 9,2% rispetto al totale delle linee a banda larga. A conforto dell'analisi finora svolta si fa osservare che tale valore, ottenuto in via indiretta tramite la stima lineare della copertura e del coefficiente k, è molto prossimo a quello del 9% che si ottiene, in Fig.1, direttamente estrapolando linearmente i valori di *take up* dei servizi FTTH fino a fine 2020.

48. Al fine di fissare un valore obiettivo di *take up* che sia di incentivo sia sul fronte della domanda, k, sia dell'offerta, C, l'Autorità ha, nel paragrafo precedente, stabilito, in primo luogo, un valore obiettivo per k pari a 0,53. Per quanto riguarda il tasso di crescita degli investimenti l'Autorità assume che vi sia un incremento del 100% rispetto al tasso di crescita inerziale, ossia, un aumento complessivo di $1.117.000 \times 2$ milioni di famiglie. A fronte di tale ipotesi si ottiene una copertura complessiva, a fine 2020, pari a 6.490.267 famiglie (24,6% sul totale delle famiglie). Moltiplicando tale valore di copertura per il coefficiente k fissato a fine 2020 (0,53), si ottiene una diffusione dei servizi a banda larga ultraveloce del 14% rispetto al totale delle famiglie, corrispondente a circa 3.439.842 accessi a banda larga ultraveloce su reti FTTH. **Se – come richiesto nella delibera n. 348/19/CONS – si rapporta tale valore al numero di accessi retail a banda larga, stimato per fine 2020 e riportato nella tabella 4 (17.533.775), si ottiene un valore obiettivo di take up nel 2020 del 20% circa.**

49. In conclusione, in linea con gli obiettivi fissati con la delibera n. 348/19/CONS – di incentivare il *take up* dei servizi a banda-larga ultraveloce attivabili su reti VHC avvicinandoci al *target* europeo e di promuovere gli investimenti verso infrastrutture di ultima generazione – l'Autorità ritiene ragionevole fissare come valore *target di take up*, a fine 2020, del 20%.

50. Si osserva che tale valore obiettivo di *take up* al quarto trimestre 2020 è significativamente maggiore rispetto a quello precedentemente stimato sulla base dell'analisi dei soli dati storici estrapolati con andamento lineare, e pari a 9% (come riportato nella precedente tabella 4). Il valore fissato come obiettivo di *take-up* corrisponde ad una apprezzabile accelerazione della dinamica di adozione delle offerte di servizi a banda larga ultraveloce superiori a 100 Mbps forniti su reti VCH, rispetto all'inerzia (*trend* lineare) misurata su dati storici, come meglio illustrato nella figura seguente. Il passaggio dal 9% al 20% è consentito sia da una accelerazione degli investimenti (effetto dell'offerta) sia da un incremento, più che lineare, del tasso di adozione dei servizi (effetto sulla domanda).

Figura 2 – Valore obiettivo di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce su reti VHC rispetto al n. di accessi BB e UBB *retail*



51. Infine, si osserva che tale valore (determinato sulla base dei soli accessi FTTH) rappresenta un buon punto di partenza per il raggiungimento degli obiettivi della

D1. Si chiede di fornire osservazioni in relazione agli orientamenti espressi dall'Autorità circa la determinazione del livello minimo atteso, per l'anno 2020, di *take up* da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda ultralarga forniti su reti ad altissima capacità. In particolare, si chiede:

- a) di esprimere una valutazione sull'approccio metodologico adottato dall'Autorità;
- b) se si ritiene, motivandolo, che il livello di soglia individuato sia troppo elevato in relazione agli attuali tassi di *take-up*;
- c) di fornire elementi a supporto della valutazione del coefficiente di diffusione k e del dato di copertura attesa nel 2020.

D2. Si chiede di fornire elementi in relazione all'impatto che potranno avere le reti FWA e mobili ai fini del raggiungimento del *take up* al 2020, di cui al presente provvedimento, e degli obiettivi fissati dalla Commissione europea.

Comunicazione della Commissione sulla *Gigabit Society* (al 2025, accesso per tutte le famiglie europee ad una connettività *Internet* che offra un *downlink* di almeno 100 Mbps, potenziabile a velocità *Gigabit*). A tale riguardo, ci si attende, nei prossimi anni, un significativo aumento dei coefficienti k e C a cui contribuiranno lo sviluppo dei servizi a banda larga ultraveloce sulle reti FWA e sulle reti mobili.

2.2. Definizione delle offerte *flagship* e valutazione del relativo impatto sulla diffusione dei servizi a banda larga ultraveloce

52. Ai fini della valutazione del grado di dinamicità del mercato e, dunque, dell'elaborazione di corrette stime sul futuro livello di *take up* che siano anche incentivanti per la diffusione dei servizi a banda larga ultraveloce, le cosiddette offerte di punta (o "*flagship*") rivestono una notevole rilevanza.

53. L'Autorità ha definito nell'Art. 1, lett. cccc della delibera n. 348/19/CONS le offerte *flagship* come le tipologie di offerte dell'operatore SMP che si basano su un'architettura di rete in fibra (FTTH) o mista rame-fibra (FTTC) e che consentono di attivare profili di velocità massima di *download* almeno pari a 100Mbps.

54. Proprio in ragione della particolare importanza che tali offerte rivestono nel processo di migrazione verso i servizi a banda larga ultraveloce, l'Autorità, nella delibera n. 348/19/CONS, ha rimosso l'obbligo di comunicazione preventiva per tali tipologie di offerta ai fini del *test* di prezzo che sarà effettuato dunque non più *ex ante* ma solo *ex post*.²¹ Tale misura è volta ad incentivare l'operatore SMP a promuovere il *take up* di accessi a velocità superiore a 100 Mbps e, di conseguenza, gli investimenti in reti a banda larga ultraveloce, velocizzando il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

55. L'Autorità ha specificato nella delibera n. 348/19/CONS che le offerte *flagship* saranno *definite preventivamente e valutate dall'Autorità al fine di garantire condizioni di replicabilità delle offerte nel mercato retail da parte degli operatori che utilizzano le infrastrutture dell'operatore SMP prevedendo, in caso di mancato superamento del test, adeguate azioni amministrative o, ove applicabile, meccanismi di correzione dei prezzi all'ingrosso, laddove giustificati*²².

56. Le offerte *flagship* sono relative ai prodotti di punta, ovvero a servizi innovativi che contribuiscono ad aumentare il *take up* verso reti ultraveloci. Tali offerte, inoltre, consentono all'operatore SMP di gestire, anche in ottica commerciale, la migrazione dalla rete rame verso le reti in fibra, anche al fine di favorire il *decommissioning* della rete preesistente. In questo caso l'Autorità vigila sulla tutela della concorrenza e degli utenti finali, nonché sui processi di migrazione dei servizi offerti sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra secondo quanto stabilito dall'art. 50 e seguenti della delibera n. 348/19/CONS.

57. L'aver concesso a TIM una certa flessibilità nel controllo dei prezzi finali di queste offerte (art. 42, comma 13 della delibera n. 348/19/CONS) implica che queste, al fine di tutelare la concorrenza, siano caratterizzate da due elementi: a) corrispondenza diretta del prezzo *retail* con il prezzo *wholesale* (canone mensile accesso e contributi di migrazione/attivazione); b) laddove il test di prezzo non venisse superato, l'applicazione

²¹ TIM, infatti, è tenuta a comunicare l'offerta all'Autorità contestualmente al suo lancio commerciale e l'Autorità svolgerà il *test* di replicabilità.

²² Cfr. Ritenuto a pag. 78 della delibera n. 348/19/CONS.

di un meccanismo di adeguamento automatico del prezzo *wholesale* alla variazione del prezzo *retail* (singolo e per scaglioni di volumi acquistati).

58. L'Autorità ritiene che le offerte *flagship* siano quelle in grado di far aumentare il coefficiente *k* rispetto a quello determinato sulla base del *trend* storico. Ciò consentirà di massimizzare il *take up* rispetto all'investimento fatto, da TIM ma anche dagli altri operatori, per realizzare la copertura delle reti.

59. In considerazione di quanto sopra, l'Autorità intende definire nel dettaglio, nell'ambito del presente procedimento, le offerte *flagship* di cui agli articoli 1, lettera cccc, e 42, commi 13 e 14, della delibera n. 348/19/CONS.

D3. Si chiede di fornire:

- a) **elementi utili al fine di poter individuare le offerte *flagship* di TIM, in linea con la definizione fornita dall'Autorità all'articolo 1, lettera cccc, della delibera n. 348/19/CONS;**
- b) **elementi utili a definire un meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi *wholesale* a variazioni del prezzo *retail* corrispondente, in linea con gli obiettivi di migrazione dalle reti pre-esistenti e *decommissioning* della rete in rame;**
- c) **osservazioni in relazione all'impatto che le offerte *flagship* possono avere sullo sviluppo del *take up* da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC).**

2.3. Modalità di verifica dei prezzi dei servizi VULA

60. Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità verificherà, nel 2020, la sussistenza delle seguenti due condizioni di mercato:

- i) adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a;
- ii) raggiungimento del livello atteso *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC, stabilito in esito al presente procedimento.

Nel caso in cui l'Autorità verifichi, con proprio provvedimento, che sussistano entrambe le suddette condizioni, TIM potrà comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di adozione di tale provvedimento, una proposta di prezzi VULA da applicare nei *Comuni Contendibili* a far data dal 1° gennaio 2021 differenti dai prezzi stabiliti dall'articolo 45

della delibera n. 348/19/CONS, che andranno comunque rispettati per i restanti Comuni del Resto D'Italia.

61. Si forniscono, di seguito, le indicazioni di dettaglio sul processo che l'Autorità intende adottare in attuazione dei criteri fissati dall'analisi di mercato e sopra richiamati.

Procedure di verifica del conseguimento delle condizioni necessarie per la flessibilità dei prezzi dei servizi VULA

62. Al fine di consentire a TIM di poter eventualmente applicare la flessibilità sui prezzi VULA nei *Comuni Contendibili*, l'Autorità deve verificare, nel 2020, la sussistenza delle suddette due condizioni di mercato di cui all'art. 17 comma 6 della delibera n. 348/19/CONS. L'Autorità comunicherà l'esito di tale verifica con apposito provvedimento.

63. In tale provvedimento, l'Autorità indicherà in primo luogo se, sulla base dei dati aggiornati al 2020, si registra un consolidamento della dinamica concorrenziale delle offerte all'ingrosso nel mercato 3a. Tale verifica sarà svolta mediante l'analisi del livello e dell'andamento delle quote di mercato degli operatori nel mercato 3a, calcolate secondo la medesima metodologia adottata nell'analisi di mercato (delibera n. 348/19/CONS), e tenendo in considerazione altresì i vincoli diretti ed indiretti al comportamento di mercato dell'operatore SMP esercitati dai concorrenti attuali e potenziali.

64. In secondo luogo, l'Autorità indicherà nel medesimo provvedimento se sarà raggiunto il livello di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC atteso per la fine del 2020, stabilito in esito al presente procedimento.

65. L'Autorità adotterà il provvedimento con l'esito della verifica delle due suddette condizioni entro il 30 gennaio 2021.

Modalità di comunicazione dei prezzi VULA nei Comuni contendibili e valutazione dell'Autorità

66. Nel caso in cui l'Autorità comunichi che risultano verificate entrambe le condizioni di cui all'articolo 17, comma 6, della delibera n. 348/19/CONS, TIM potrà comunicare all'Autorità, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al punto precedente, una proposta di prezzi VULA da applicare nei *Comuni Contendibili*, nel 2021, differenti dai prezzi stabiliti dall'articolo 45 della delibera n. 348/19/CONS che andranno comunque rispettati per i restanti Comuni del Resto D'Italia.

67. A tal fine, TIM dovrà comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di prezzi VULA che intende applicare nei *Comuni Contendibili*, unitamente a tutte le informazioni necessarie alla valutazione della proposta.

68. L'Autorità adotta un provvedimento in ordine alla conformità della proposta di TIM alle linee guida di cui alla seguente sezione. Il provvedimento è notificato a TIM e pubblicato sul sito dell'Autorità.

69. I prezzi approvati sono pubblicati sul sito *web* di TIM, dopo la notifica del provvedimento di cui sopra, e decorrono dal 1° gennaio 2021.

D4. Si chiede di fornire osservazioni in relazione alle modalità individuate dall'Autorità di verifica dei prezzi dei servizi VULA che TIM potrà applicare nei Comuni Contendibili a far data dal 1° gennaio 2021, nel caso in cui l'Autorità verifichi, con proprio provvedimento, che sussistano le condizioni di cui all'art. 17 comma 6 della delibera n. 348/19/CONS.

Natura e dimensione della flessibilità dei prezzi VULA

70. In relazione alla natura ed alla dimensione della flessibilità dei prezzi VULA di TIM nei *Comuni Contendibili*, TIM potrà proporre valori di prezzo diversi rispetto a quelli stabiliti dall'Autorità con la delibera n. 348/19/CONS, sia mediante l'applicazione del modello BULRIC popolato con dati di costo relativi al Comune coinvolto, sia mediante un criterio di determinazione dei prezzi basato su criteri differenti.

71. In conformità a quanto previsto per i servizi *bitstream* dalla delibera n. 348/19/CONS (allegato A, punto 248), si evidenzia che le condizioni economiche dei servizi VULA, per i quali si concede la flessibilità, dovranno comunque essere omogenee in ciascun Comune contendibile, ossia TIM dovrà applicare un unico prezzo all'interno di ciascun Comune.

72. L'Autorità verificherà che i prezzi proposti (canoni e contributi *una tantum*) siano fissati nel rispetto del principio di equità e ragionevolezza, nonché dell'obbligo di non discriminazione, in analogia a quanto stabilito per i prezzi dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream*) praticati nei *Comuni Contendibili* (artt. 17, comma 5, e 10a/10b della delibera n. 348/19/CONS).

73. A tal fine, l'Autorità, verificherà che la flessibilità del prezzo non determini effetti anticoncorrenziali – sia nei confronti degli operatori verticalmente integrati sia nei confronti degli operatori attivi solo a livello *retail* o solo a livello *wholesale*. Parimenti l'Autorità, nella propria valutazione, terrà conto delle ripercussioni di eventuali aumenti di prezzo sulle offerte al dettaglio.

74. Con specifico riferimento ad eventuali proposte di prezzi inferiori a quelli stabiliti dall'art. 45 della delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità comunque verificherà che i prezzi praticati garantiscano un margine sufficiente ad assicurare una competizione sostenibile nel mercato all'ingrosso. L'Autorità effettuerà le proprie valutazioni considerando i costi sostenuti dall'operatore nel singolo Comune, che TIM sarà tenuta a comunicare contestualmente alla proposta di prezzi flessibili, tenuto quindi conto delle economie di scala conseguibili in tali aree.

UDITA la relazione del Commissario;

DELIBERA

Articolo 1

(Livello atteso di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC)

1. Il livello minimo atteso a giugno 2020 di *take up* da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità di cui all'articolo 17, comma 7, è fissato pari al 20 %.

Articolo 2

(Procedure di verifica del conseguimento delle condizioni necessarie per la flessibilità dei prezzi dei servizi VULA)

1. Alla fine del 2020 l'Autorità verifica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 comma 6 della delibera n. 348/19/CONS, la sussistenza delle seguenti due condizioni di mercato:
 - i) adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a; e
 - ii) raggiungimento del livello di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC atteso nel 2020, stabilito in esito al presente procedimento ed indicato nell'articolo precedente.
2. L'Autorità adotta il provvedimento con l'esito di tale verifica entro il 30 gennaio 2021.

Articolo 3

(Modalità di comunicazione della proposta dei prezzi VULA e relativa approvazione dell'Autorità)

1. Nel caso in cui la verifica di cui all'Art. 2 abbia esito positivo, TIM potrà comunicare all'Autorità una proposta di prezzi VULA da applicare nei *Comuni Contendibili* che potranno differire dai prezzi stabiliti dall'articolo 45 della delibera n. 348/19/CONS.
2. A tal fine, TIM dovrà comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di prezzi VULA che intende applicare in ciascun Comune Contendibile, unitamente a tutte le informazioni necessarie alla valutazione della proposta.
3. L'Autorità adotta un provvedimento di valutazione della proposta che viene notificato a TIM e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.
4. I prezzi approvati sono pubblicati sul sito *web* di TIM e decorrono dal 1° gennaio 2021.

Articolo 4 **(Flessibilità dei prezzi VULA)**

1. Le condizioni economiche dei servizi VULA, che TIM potrà proporre nel caso la verifica di cui all'Art. 2 abbia esito positivo, devono essere omogenei in ciascun Comune contendibile.
2. L'Autorità verificherà che i prezzi proposti (canoni e contributi *una tantum*) siano fissati nel rispetto del principio di equità e ragionevolezza, nonché dell'obbligo di non discriminazione.
3. Nel caso TIM proponga prezzi dei servizi VULA inferiori a quelli stabiliti dall'art. 45 della delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità verificherà che tali prezzi garantiscano un margine sufficiente ad assicurare una competizione sostenibile nel mercato all'ingrosso. L'Autorità effettuerà le proprie valutazioni considerando i costi sostenuti dall'operatore nel singolo Comune, che TIM sarà tenuta a comunicare contestualmente alla proposta di prezzi flessibili, tenuto quindi conto delle economie di scala conseguibili in tali aree.
4. Nel caso di aumento dei prezzi VULA rispetto ai valori regolamentati l'Autorità terrà, in aggiunta, conto dei potenziali impatti sulle offerte al dettaglio.